

46182-23



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Donatella GALTERIO	Presidente
Dott. Aldo ACETO	Consigliere
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Vittorio PAZIENZA	Consigliere
Dott. Alberto GALANTI	Consigliere

PUBBLICA UDIENZA del
23 maggio 2023

SENTENZA N. 945

REGISTRO GENERALE
n. 4894 del 2023

na pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza n. 6445/22 della Corte di appello di Milano del 11 ottobre 2022;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la parola "e"
gli altri () e ()
a no. ()
d.lgs. 196/2003
☐ deposito
☐ a richiesta
☒ imposto dalla legge

IL FUNZIONARIO
Luana Mancini

RITENUTO IN FATTO

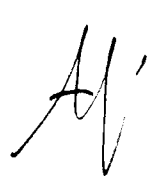
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 11 ottobre 2022, ha confermato la precedente decisione, assunta in data 30 gennaio 2021 dal Tribunale di Busto Arsizio, con la quale (omissis) (omissis) era stato condannato alla pena di giustizia, essendo stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 609-*bis* cod. pen. per avere usato violenza sessuale in danno di tale § (omissis) che, dopo averla trascinata all'interno di un'autovettura, palpeggiava nella regione vaginale cercando altresì di baciare, avendola immobilizzata a forza, sulle labbra.

Avverso la sentenza in questione ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, articolando tre motivi di ricorso.

Il primo di questi motivi ha ad oggetto il vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine alla valutazione operata in relazione alla attendibilità del racconto accusatorio della persona offesa, ritenuto la fonte della prova ai danni dell'imputato.

Il secondo motivo riguarda la ritenuta inadeguatezza motivazionale della sentenza impugnata nonché la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte ambrosiana nel ritenere integrato in capo all'imputato l'elemento soggettivo del reato a lui ascritto.

Il terzo motivo di impugnazione riguarda, infine, il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato ed in particolare la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche



CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Per tale deve, infatti, essere, innanzitutto, affermato il primo motivo.

Lo stesso è articolato attraverso la confutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in particolare in relazione alla valutazione operata dalla Corte territoriale in punto di attendibilità di quanto riferito dalla (omissis) ; questa, infatti, ad avviso del ricorrente, sarebbe incorsa in una serie di imprecisioni, sia legate alle diverse sedi in cui ha riferito i fatti, sia alla loro intrinseca illogicità, sia, infine, in quanto il narrato della ragazza sarebbe in contrasto con la versione dei fatti riferita dagli altri testi esaminati in sede dibattimentale.

Si tratta di rilievi in parte inammissibili in sede di legittimità, in parte manifestamente infondati.

E', invero, del tutto irrilevante ai fini della economia del giudizio, ed è pertanto espressione di un motivo inammissibile, sindacare se la ^(omissis) fosse seduta prima dei fatti sul sedile anteriore del veicolo dallo stesso lato occupato, posteriormente, dall'imputato ovvero ^{se} i due occupassero, come ^{da} appare più congruo rispetto al racconto della persona offesa, due posti in diagonale (diversamente non si giustificerebbe il perché la ragazza, per aiutare ^(omissis) a scendere dall'autoveicolo, abbia dovuto compiere il periplo di questo), così come attiene esclusivamente al fatto la circostanza se la ragazza, onde aiutare l'imputato a scendere, abbia introdotto le proprie spalle nel veicolo stesso; quanto alle pretese illogicità del racconto, che si sostanziano nella dedotta impossibilità per l'imputato di tenere per le braccia la ragazza ed al contempo attingerla con una mano all'interno delle cosce, non vi è chi non veda che è ben possibile con una sola mano stringere entrambi i polsi di altra persona, in tal modo inibendole i movimenti, ed infilare contemporaneamente l'altra mano fra le gambe della persona in tal modo immobilizzata.

Riguardo poi al contrasto fra il narrato della persona offesa e quella della teste ^(omissis), la Corte di Milano si è ben dato carico di esaminare le due versioni, rilevando, con motivazione che è senz'altro scevra da profili di manifesta illogicità, che le stesse non erano in contrasto, tenuto conto del fatto che la teste citata aveva percepito solo l'ultima parte della vicenda e non il suo intero svolgersi.

Con riguardo al secondo motivo di impugnazione, riferito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione, premesso che si tratta di reato a dolo generico, in ordine al quale l'elemento soggettivo è sufficientemente integrato dalla consapevolezza da parte dell'agente di compiere un atto invasivo della sfera di libertà sessuale della persona offesa, da questa non voluto, non può non osservarsi che la condotta di inserire una mano all'interno delle gambe di una persona (e, sia consentito osservare, tanto più, ma non esclusivamente, in quanto tale persona sia di genere femminile) e toccarne, sia pure al di sopra degli abiti indossati, la zona, nella specie, vaginale è atto di indubbia invasività sessuale, la cui connotazione, altresì enfatizzata - e, se necessario, confermata - sempre nella specie, dall'ulteriore progressione comportamentale ^(omissis) consistente nel tentativo di congiungere le proprie labbra a quella della persona offesa, non

poteva sfuggire ad un qualunque soggetto agente, avente la capacità di valutare, come indubbiamente la aveva l'odierno ricorrente, il significato delle proprie azioni.

Si aggiunge, per mero scrupolo argomentativo che, in relazione al significato penalmente rilevante della condotta posta in essere dall'imputato, ad alla consapevolezza della valenza di esso, nessun effetto scriminate può derivare dalla pretesa finalità ludica e scherzosa, ora adottata dalla ricorrente difesa, dell'atto stesso; essa, infatti, non varrebbe ad escluderne - stante la contrarietà o, quanto meno, la non adesione a detta condotta da parte della ragazza - la rilevanza penale (sulla inidoneità ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato all'imputato, il fatto che la condotta sia stata tenuta *ludendi causa*: Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 gennaio 2015, n. 1709).

Anche il terzo ed ultimo motivo di impugnazione è privo di consistenza, atteso che l'obbligo di motivazione in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non si pone quale obbligo, per così dire, in negativo, dovendo il giudice - quasi che il riconoscimento del beneficio in questione costituisca una sorta di elemento naturale accessorio alla condanna - giustificare il perché egli non abbia ritenuto di doverle riconoscere, ma costituisce, ove queste siano attribuite, un obbligo in positivo, dovendo essere chiarite le ragioni che ne hanno giustificato il riconoscimento; mentre, solo laddove l'imputato abbia formulato una specifica domanda giudiziale volta ad ottenere il beneficio ed avendo egli indicato le ragioni che tale riconoscimento avrebbero giustificato, sarà onere del giudice confutare tali ragioni, ovvero indicare altri, preponderanti, motivi ostativi ad esso.

AV

Nel caso in esame, a fronte di una motivazione dei giudici del merito che evidenziava l'assenza di fattori legittimanti l'attribuzione di detto beneficio, il ricorrente ha oggi segnalato il dato, irrilevante al fine di cui sopra, che l'imputato ha reso l'interrogatorio, deve ritenersi nel corso delle indagini preliminari, accettando poi di essere sottoposto ad esame dibattimentale.

Rileva la Corte la totale inconcludenza dell'argomento dedotto, laddove si consideri che sia la prima che la seconda condotta tenuta dall'imputato non sono espressive di alcun suo atteggiamento meritorio, trattandosi di mezzi posti a sua difesa, volti a consentirgli di rendere la sua versione dei fatti ed a riferire, pertanto, tutti gli elementi conoscitivi in suo possesso che possano orientare gli organi giudiziari in senso a lui favorevole.

Ove si ritenesse che tali fattori possano giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sarebbe, in definitiva, come - se è consentita la iperbole argomentativa - riconoscere le circostanze attenuanti generiche in quanto nel corso del procedimento l'indagato e poi l'imputato si è fatto rappresentare e tutelare dal difensore fiduciario, e non solo affidandosi a quello di ufficio.

Cosa ben diversa, sarebbe se nel corso dell'esame o dell'interrogatorio il prevenuto avesse reso veridiche dichiarazioni *contra se*, potendo un tale atteggiamento essere considerato espressione di presa critica di coscienza rispetto ad un precedente vissuto; ma ciò non si verifica, si ribadisce, nel caso in cui, facendo legittimo uso dei mezzi processuali posti a sua disposizione dall'ordinamento, il prevenuto abbia attivamente partecipato al giudizio in tal modo difendendo la propria posizione processuale.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

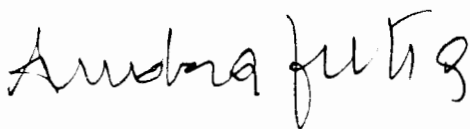
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2023

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Donatella GALTERIO)



In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone, a norma dell'art. 52 del dlgs n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

16 NOV 2023

IL FUNZIONARIO